

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente

LAMI STARNUTI

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sul processo verbale prende la parola il senatore Papalia, il quale, con riferimento alla discussione svoltasi nella scorsa seduta sul disegno di legge n. 8, d'iniziativa delle senatrici Tullia Romagnoli Carettoni e Giuliana Nenni (concernente l'abrogazione di articoli del Codice penale in materia di adulterio e concubinato), sottolinea che la Commissione internazionale per il diritto penale dell'Aja, il 25 agosto di quest'anno, ha raccomandato l'abolizione delle pene per l'adulterio.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norma transitoria per i praticanti giornalisti** » (755), d'iniziativa del deputato Zincone, approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Berlingieri, ricorda che dopo l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, la Commissione unica per la tenuta degli albi non ha potuto

procedere a nuove iscrizioni negli elenchi dei giornalisti professionisti perchè sino ad oggi non sono state emanate le relative norme regolamentari. Di tale carenza soffrono in primo luogo i praticanti che abbiano compiuto i 18 mesi di tirocinio, i quali si trovano nell'impossibilità di chiedere ed ottenere il riconoscimento della qualifica di giornalista professionista. Da questa situazione trae origine il disegno di legge in esame, che consente alla Commissione unica di procedere all'iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto il tirocinio nel periodo tra l'entrata in vigore della legge n. 69 e l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge stessa.

Il relatore conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Prendono poi la parola, brevemente, i senatori Picchiotti, Nicoletti, Pace, Tessitori, Azara, Gramegna, Jodice, Papalia: tutti aderiscono alle conclusioni del relatore.

Il senatore Pace, inoltre, esprime il voto che il regolamento sopra ricordato sia emanato quanto prima; e a tale auspicio si associano i successivi oratori.

Il Ministro di grazia e giustizia, dopo essersi dichiarato d'accordo col disegno di legge, precisa che il regolamento, tempestivamente predisposto dopo l'entrata in vigore della legge, è stato poi rielaborato per tener conto di talune riserve del Consiglio di Stato, ed è ora pressochè pronto per la definitiva emanazione.

Il disegno di legge è quindi approvato dalla Commissione senza modifiche.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (14), d'iniziativa del senatore Nencioni.

« **Modifica aggiuntiva al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile** » (90), d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia.

Dopo una breve esposizione del Presidente — il quale ricorda le deliberazioni adottate dalla Commissione, nella precedente legislatura, su un disegno di legge analogo —, prende la parola il relatore, senatore Berlingieri: questi illustra anzitutto le ragioni di equità che hanno indotto i presentatori dei due disegni di legge a chiedere che sia attribuita al giudice penale la facoltà di assegnare una provvisoria, ad istanza di parte civile, e di munire di provvisoria esecuzione la decisione sull'ammontare del danno, usando della stessa facoltà riconosciuta al giudice civile nel processo civile autonomo. Il relatore espone però le sue gravi perplessità sulle conseguenze che deriverebbero dall'approvazione delle disposizioni proposte, tenuto conto della mancanza, nel procedimento penale, degli strumenti e delle garanzie formali e sostanziali esistenti, in proposito, nel procedimento civile.

Indi, il Ministro guardasigilli ricorda altre soluzioni dello stesso problema proposte nella precedente legislatura dinanzi alla Camera dei deputati, e richiama l'attenzione della Commissione sull'ampiezza che la questione necessariamente assume, dovendosi provvedere all'istituzione di un idoneo sistema di garanzia per le parti.

Prende successivamente la parola il senatore Papalia, firmatario del disegno di legge n. 90, per sostenere la necessità della nuova disposizione proposta, inquadrando il problema della liquidazione dei danni nella pratica del processo penale, che si discosta spesso dalle prescrizioni del Codice.

Si apre quindi un ampio dibattito di carattere procedurale al quale partecipano, ol-

tre al Presidente Lami Starnuti ed al relatore Berlingieri, il Ministro della giustizia ed i senatori Picchiotti, Tessitori, Ajroldi, Armando Angelini, Gullo e Giuseppe Magliano.

Si delibera infine di nominare un Comitato di studio — composto dal relatore e dai senatori Jodice, Maris, Pace, Pafundi e Picchiotti — con l'incarico di elaborare un testo meglio formulato, da sottoporre all'esame della Commissione (la quale, peraltro, si riserva la più ampia libertà di decisione nel merito).

« **Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile** » (233), d'iniziativa del senatore Morvidi.

Su proposta del Presidente, si delibera di chiedere, sul disegno di legge in questione, il parere della Commissione finanze e tesoro.

« **Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari** » (384), d'iniziativa dei senatori Jodice ed altri.

Dopo che il Presidente ha comunicato il parere contrario della 5ª Commissione, il Ministro guardasigilli chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge in attesa della presentazione di un più ampio progetto di iniziativa governativa, attualmente in fase di avanzata elaborazione.

Dopo un breve intervento del senatore Jodice, la Commissione accoglie la richiesta del Ministro.

« **Misure transitorie sui canoni di locazione degli immobili adibiti ad attività artigianali, commerciali, cooperativistiche e professionali** » (527), d'iniziativa dei senatori Maris ed altri.

Il ministro Reale chiede il rinvio della discussione del disegno di legge, sostenendo che il disegno stesso potrà essere più opportunamente esaminato al momento della discussione del progetto d'iniziativa governativa, d'imminente presentazione, sul problema del blocco delle locazioni.

Il presentatore del progetto, senatore Maris, si dichiara d'accordo e la Commissione approva la proposta del Ministro di grazia e giustizia.

« Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale » (665), d'iniziativa dei deputati Berlinguer Mario, Coccia ed altri, Pennacchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta per l'assenza del relatore, senatore Monni.

La seduta termina alle ore 11,50.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Belotti e per le partecipazioni statali Donat Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie » (703). (Seguito).

Ripresa la discussione del disegno di legge, il senatore Stefanelli muove alcuni rilievi in merito ai criteri che si vorrebbero seguire nell'erogazione dei mutui; il senatore Fortunati sottolinea, in particolare, l'esigenza di pervenire sollecitamente all'auspicata identificazione della piccola e media industria; il senatore Salerni dichiara di ritenere indispensabile il finanziamento totale per il capitale di impianto delle istituende industrie, al fine di rendere veramente operante il processo d'industrializzazione nel Mezzogiorno.

Replicando brevemente all'intervento del senatore Salerni, il Presidente mette in rilievo i pericoli a cui si andrebbe incontro se si aderisse alla prospettata misura di finanziamento; rispondono quindi agli oratori il relatore Braccesi ed il sottosegretario Belotti, dando precisazioni sugli intenti perseguiti dal disegno di legge.

Infine la Commissione invita il relatore a predisporre lo schema della relazione, e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una prossima seduta, data l'assenza di alcuni commissari iscritti a parlare nella discussione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (354).

Riferisce brevemente il senatore Braccesi: egli non si oppone all'approvazione del provvedimento, ma osserva tuttavia che si è trattato di prelevamenti dal fondo di riserva per spese, in sostanza, prevedibili e che si ripetono nel tempo.

Il senatore Artom solleva dubbi di legittimità costituzionale in merito al provvedimento in discussione, chiedendosi se in questo caso non debbano seguirsi le procedure previste per i decreti aventi forza di legge.

Su tale questione si apre un ampio dibattito, nel quale intervengono, ripetutamente, numerosi senatori.

In particolare, il senatore Fortunati riconosce la fondatezza delle obiezioni mosse dal senatore Artom. Il senatore Martinelli ritiene, anch'egli, che il problema prospettato sussista e che occorra risolverlo; manifesta, peraltro, l'avviso che sia opportuno soprassedere, per il momento, alla questione di principio, approvando il disegno di legge e limitandosi a sottolineare la fondatezza dei rilievi di merito formulati dal relatore.

Il senatore Salerni rileva che l'obiezione sollevata dal senatore Artom può essere superata tenendo presente che i prelievi da un capitolo di bilancio sono autorizzati dalla legge di bilancio stessa.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Artom e Fortunati, il Presidente, richiamandosi a quanto è stabilito dalla Costituzione e dalla legge di contabilità, osserva che si tratta di un prelievo da fondo di riserva già fissato con legge, prelievo al quale l'esecu-

tivo è certamente autorizzato dalla legge di bilancio.

Il senatore Parri si richiama al motivo sostanziale dell'istituzione dei fondi di riserva, che consiste nel lasciare una limitata, ma necessaria libertà di movimento al Governo; l'istituto della convalida, d'altro canto, non è escluso dalla Costituzione, anche se quest'ultima non lo prevede espressamente.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Salerni e Gigliotti e dopo che il senatore Artom ha prospettato l'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge per chiedere il parere della Commissione di giustizia sul problema da lui sollevato, prendono la parola il sottosegretario Belotti e il relatore Braccesi: il rappresentante del Governo fa presenti le ragioni che rendono urgente l'approvazione del disegno di legge ed il relatore chiarisce ulteriormente i motivi per i quali si è reso necessario il prelievo di cui trattasi.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Fortunati e Martinelli e dopo alcune precisazioni del Presidente, la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (577).

Il relatore Braccesi espone i motivi per i quali sono stati effettuati i prelevamenti di cui si tratta e propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore Artom, a nome del Gruppo liberale, e del senatore Fortunati a nome del Gruppo comunista, il provvedimento è approvato.

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (355).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato

ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (356).

Riferisce brevemente il senatore Pecoraro, proponendo l'approvazione dei due disegni di legge.

Intervengono nel dibattito i senatori Bosso, Salerni, Pirastu, Martinelli e Parri: quest'ultimo, in particolare, chiede la costituzione di uno speciale fondo per far fronte alle pubbliche calamità. Quindi la Commissione approva i due disegni di legge, con l'astensione dal voto dei senatori del Gruppo comunista ed il voto contrario del Gruppo liberale, per le riserve di legittimità costituzionale addotte nella discussione sul disegno di legge n. 354.

La seduta termina alle ore 12,50.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni, Caleffi e Magrì.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale » (761), d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro, approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta il disegno di legge è stato ampiamente discusso in sede referente e che, sulla base del sostanziale accordo raggiunto su alcuni emendamenti da portare al testo trasmesso dalla Camera, è stata richiesta l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, as-

segnazione ora concessa dal Presidente del Senato.

Il senatore Scarpino, dichiarando di voler porre una questione pregiudiziale, chiede al sottosegretario Magrì precise notizie sui provvedimenti amministrativi già disposti per venire incontro alla situazione degli insegnanti rimasti privi del loro posto in seguito alla riforma della scuola media, e sulle decisioni che il Governo intende adottare dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, ove risultasse che un considerevole numero di insegnanti fosse rimasto escluso dai benefici del provvedimento.

Dopo una breve discussione alla quale partecipano il senatore Romano, il senatore Piovano — che preannuncia la presentazione di un ordine del giorno del suo Gruppo sui problemi prospettati dal senatore Scarpino — ed il sottosegretario Magrì, il Presidente, non ritenendo che nella questione sollevata dal senatore Scarpino possa configurarsi una questione pregiudiziale, invita la Commissione a procedere nell'esame del disegno di legge.

Prende quindi la parola il relatore Moneti, il quale, dopo avere riassunto il dibattito già svolto in sede referente, raccomanda il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Il senatore Romano, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Piovano, sottolinea l'inadeguatezza del provvedimento rispetto alle esigenze degli insegnanti rimasti privi di posto e presenta, a nome del suo Gruppo, due ordini del giorno: col primo si chiede al Governo l'impegno di riservare all'esclusiva competenza dei Provveditori la nomina degli insegnanti delle materie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico 1964-65, fino all'esaurimento completo dei posti e delle ore disponibili; col secondo s'impegna il Governo, dopo l'attuazione della legge in discussione, a proporre al Parlamento ulteriori misure atte al riassorbimento immediato e totale del personale in possesso dei titoli previsti dal disegno di legge, rimasto senza impiego. Precisa che il suo Gruppo condiziona la propria posizione sul disegno di legge all'atteggiamento del Governo nei riguardi di queste richieste.

Il senatore Spigaroli, replicando al senatore Romano, sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, che verrà incontro in larga misura alle richieste degli insegnanti sacrificati dalla riforma della scuola media: ritiene che il numero degli insegnanti che rimarranno esclusi dai benefici del provvedimento risulterà, in sede di attuazione, molto ristretto.

L'oratore propone poi che nell'articolo 1, al primo comma, le parole « e di sei ore settimanali di preparazione » siano sostituite dalla seguente formula, più precisa di quella elaborata nel corso della discussione in sede referente: « fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 ».

Il senatore Bosco, favorevole al disegno di legge, suggerisce tuttavia alcune modificazioni che assicurino la più ampia e rapida applicazione delle provvidenze che il progetto prevede. Propone perciò che nell'articolo 3 sia esplicitamente stabilito che le nomine avverranno, per i posti che si rendano comunque disponibili, in ciascuno degli anni 1964-65, 1965-66 e 1966-67. Ritiene altresì necessario che il Ministero sia esplicitamente autorizzato dalla legge a formare una graduatoria, che consenta, appunto, di procedere annualmente alle nomine.

Il senatore Trimarchi, dichiarandosi favorevole al disegno di legge nelle sue linee generali, chiede tuttavia al Governo l'impegno di studiare ulteriori provvedimenti per gli insegnanti che resteranno esclusi dai benefici della legge.

Agli oratori intervenuti replica il relatore Moneti, sottolineando il grande sforzo compiuto col disegno di legge per soddisfare le esigenze degli insegnanti rimasti sacrificati dalla recente riforma della scuola media e dichiarandosi favorevole alle proposte del senatore Bosco.

Il sottosegretario Magrì esprime quindi sul provvedimento il punto di vista del Governo: richiama le finalità che il disegno di legge si propone, contesta l'affermazione dei rappresentanti del Gruppo comunista sulla inadeguatezza delle provvidenze disposte ed assicura che il Governo, nel corso dell'attuazione della legge, si preoccuperà, ove se ne manifestasse l'opportunità, di stu-

diare ulteriori misure in favore degli insegnanti di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato si dichiara quindi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Spigaroli all'articolo 1 e favorevole altresì alle proposte del senatore Bosco; ritiene dal suo conto necessario aggiungere, fra i requisiti previsti nella lettera *b*) dell'articolo 1, quello di una qualifica non inferiore a « buono ».

Il rappresentante del Governo accetta poi come raccomandazione l'ordine del giorno relativo alla competenza dei Provveditori agli studi purchè l'ordine del giorno stesso sia formulato come raccomandazione e non come impegno per il Governo; non può invece accettare il secondo ordine del giorno del Gruppo comunista per i termini eccessivamente rigidi in cui è formulato.

Il senatore Romano, a nome del suo Gruppo, accetta l'invito del Sottosegretario a trasformare il primo ordine del giorno in una raccomandazione al Governo; circa il secondo, invece, insiste perchè sia posto ai voti.

Quest'ultimo ordine del giorno, messo quindi in votazione, è respinto.

A sua volta, il senatore Donati presenta un ordine del giorno, col quale si raccomanda l'accoglimento delle domande di eventuali insegnanti di materie sacrificate provenienti dai ruoli della scuola elementare, che chiedano la riassunzione nei ruoli medesimi; si raccomanda altresì alle provincie di accogliere nelle segreterie degli Istituti tecnici il personale di cui sopra; si invita infine il Governo a vietare l'assunzione di nuovi insegnanti tecnico-pratici che non abbiano già prestato servizio, sino a quando non siano stati riassorbiti tutti quelli cui il provvedimento si riferisce.

L'ordine del giorno è accettato dal rappresentante del Governo.

Si passa quindi alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento proposto dal sottosegretario Magrì, tendente a chiarire che fra gli Istituti in esso previsti sono comprese le scuole d'arte, e con l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli; il secondo comma dell'articolo risulta approvato nella seguente formulazione proposta dal sottosegretario Magrì:

« Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario di obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, numero 1617 ».

La Commissione respinge poi un emendamento proposto dai senatori Scarpino e Granata alla lettera *b*) dell'articolo 2, che tende a ridurre da dieci a quattro le ore di insegnamento richieste per beneficiare della norma contenuta nell'articolo stesso, e da 4 a 2 gli anni di servizio.

L'articolo è quindi approvato con un emendamento proposto dal sottosegretario Magrì, nel quale si precisa che è richiesta, per l'applicazione della norma, una qualifica non inferiore a « buono ».

La lettera *c*) risulta così modificata: « *c*) abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2^a, o, per quanto concerne gli Istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti ».

L'articolo 3 è approvato con un emendamento proposto dal sottosegretario di Stato, nel quale si precisa, secondo il punto di vista prospettato dal senatore Bosco, che le nomine saranno effettuate per i posti che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni 1964-65, 1965-66 e 1966-67. Viene altresì inserita, al termine del primo comma, una norma, proposta dal relatore Moneti in relazione alle osservazioni del senatore Bosco, con la quale si stabilisce che le nomine saranno effettuate, in ciascuno degli anni suddetti, in base a graduatorie provinciali fondate sull'anzianità e sul merito di tutti coloro che, forniti del titolo, ne abbiano fatto domanda nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il senatore Romano annuncia che il suo Gruppo voterà contro l'articolo 3 a seguito del mancato accoglimento, durante l'esame in sede referente, dell'emendamento tendente ad elevare il numero massimo delle nomine.

L'articolo 4 è approvato senza emendamenti.

L'articolo 5 è approvato con un emendamento, nel quale si precisa che con l'ordinanza ministeriale saranno fissati anche i

criteri per la nomina del personale interessato, e con un emendamento aggiuntivo, suggerito dal senatore Donati, così formulato: « Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istruzione secondaria superiore ».

Senza emendamenti è approvato l'articolo 6.

L'articolo 7 è approvato con un emendamento, suggerito dalla Commissione di finanze nel suo parere, che assicura una più esatta indicazione della copertura della spesa per l'esercizio 1965.

Senza emendamenti è approvato infine l'articolo 8.

Seguono quindi le dichiarazioni di voto: il senatore Granata preannunzia l'astensione del Gruppo comunista per l'inadeguatezza del provvedimento; il senatore Donati dichiara anch'egli di astenersi, a titolo personale, per i motivi esposti nel corso del dibattito in sede referente; il senatore Belisario annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, sottolineando la importanza e l'ampiezza del provvedimento.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,45.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari Aggradi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518). (Seguito).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 16. Il senatore Pugliese illustra un emendamento aggiuntivo presentato assieme al senatore Militerni; secondo tale emen-

damento, ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo d'acquisto dev'essere effettuato entro tre mesi decorrenti dal 30° giorno dopo l'avvenuta notifica da parte del proprietario.

Sull'emendamento, e in particolare sul termine in esso previsto, si apre un ampio dibattito. A giudizio del senatore Grimaldi, che si dichiara sostanzialmente favorevole all'emendamento, il termine dovrebb'essere ridotto; per i senatori Gomez D'Ayala e Cipolla il termine stesso dovrebb'essere sospeso fino all'espletamento della procedura prevista per il mutuo; secondo il senatore Tortora dovrebbe essere fissato in sei mesi. Il senatore Militerni si richiama al Codice civile e ai principi generali del diritto per affermare la necessità di un termine, che a suo giudizio dovrebbe essere quello previsto dall'emendamento. Infine il relatore, senatore Carelli, accetta l'emendamento e ritiene che il termine potrebbe essere anche aumentato. Il Ministro dell'agricoltura, dopo aver affermato che potrà essere data la precedenza alle domande di mutuo legate al diritto di prelazione, dichiara di ritenere che il termine più ragionevole sia quello previsto dall'emendamento.

Dopo che hanno parlato per dichiarazione di voto i senatori Veronesi, Cipolla e Tortora (che dichiara di astenersi), l'emendamento viene approvato.

Successivamente il Presidente mette ai voti un emendamento al terzo comma, presentato dal senatore Gomez D'Ayala e tendente a raddoppiare il termine di un mese entro il quale il coltivatore deve dichiarare se intenda esercitare il diritto di prelazione. Tale emendamento, non accettato nè dal relatore nè dal Ministro, viene respinto. Parimenti respinto è un emendamento aggiuntivo al terzo comma presentato dai senatori Cipolla ed altri, non accettato nè dal relatore nè dal Ministro.

È quindi approvato il terzo comma dell'articolo 16.

Il senatore Veronesi illustra poi un emendamento al quarto comma, volto ad inserire un riferimento alla forma giuridica della concessione del fondo, per l'ipotesi in cui il diritto di prelazione venga esercitato da una pluralità di soggetti. Mentre il relatore Carelli si dichiara contrario all'emen-

damento, il ministro Ferrari Aggradi si rimette al giudizio della Commissione, la quale respinge la proposta del senatore Veronesi, accettando invece un emendamento del senatore Pugliese, secondo il quale, nell'ipotesi sopra indicata, il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente dai soggetti che coltivano il fondo, indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale tale coltivazione avviene.

Respinto successivamente un emendamento del senatore Conte, illustrato dal senatore Gomez D'Ayala e non accettato nè dal relatore nè dal Ministro, la Commissione approva il quarto comma dell'articolo 16. Anche il quinto comma viene approvato (dopo che il senatore Cipolla ha ritirato un proprio emendamento, riservandosi di riproporlo di fronte all'Assemblea) con l'intesa che esso sarà unito al quarto comma per formare un comma unico.

Quindi, dopo avere respinto un emendamento del senatore Veronesi, la Commissione approva l'articolo 16 nel suo insieme, con le modifiche apportate nel corso della discussione.

Successivamente vengono respinti sei emendamenti del senatore Veronesi, volti ad inserire altrettanti articoli aggiuntivi tra l'articolo 16 e l'articolo 17.

Lo stesso senatore Veronesi dà quindi ragione di un suo emendamento inteso a sopprimere l'intero articolo 17; la proposta, non accettata nè dal relatore nè dal Ministro, viene respinta dalla Commissione. Parimenti respinto è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Cipolla ed illustrato dal senatore Gomez D'Ayala.

Il senatore Veronesi illustra quindi un altro suo emendamento, tendente a modificare il primo comma dell'articolo 17 ed a sopprimerne il secondo. Il senatore Militeri ritiene fondate le preoccupazioni di incostituzionalità che hanno mosso il senatore Veronesi a presentare il suo emendamento, mentre i senatori Cipolla, Tortora e il relatore Carelli dichiarano di ritenerle eccessive. Il ministro Ferrari Aggradi si dichiara contrario all'emendamento, pur concedendo un qualche fondamento a tali preoccupazioni, che però non possono giungere al punto di bloccare il meccanismo previsto

dall'articolo 17. La Commissione respinge quindi l'emendamento del senatore Veronesi.

Vengono parimenti respinti un emendamento presentato dai senatori Cipolla ed altri, sostitutivo della prima parte del primo comma, e un emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grimaldi, sempre allo stesso comma.

Contro un emendamento aggiuntivo dei senatori Pugliese, Veronesi e Grimaldi, illustrato dal senatore Pugliese, parlano i senatori Tortora e Gomez D'Ayala.

Quindi, data l'ora tarda, il Presidente rinvia il seguito della discussione al pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 19,30).

Alla ripresa della seduta, il relatore Carelli ed il ministro Ferrari Aggradi si dichiarano favorevoli all'emendamento dei senatori Pugliese, Veronesi e Grimaldi, che messo ai voti è approvato dalla Commissione.

Il senatore Gomez D'Ayala ritiene che, in seguito all'approvazione dell'emendamento di cui sopra, si debba scindere l'articolo 17, facendo del secondo comma del testo ministeriale un articolo a parte; e la Commissione accetta tale suggerimento, introducendo così l'articolo 17-bis.

Su tale articolo (che, come si è detto, corrisponde al secondo comma dell'originario articolo 17) viene respinto un emendamento del senatore Veronesi, contro il quale si pronunciano il relatore Carelli e il ministro Ferrari Aggradi. Sono anche respinti tre emendamenti, presentati rispettivamente dai senatori Gomez D'Ayala, Pugliese e Grimaldi, tendenti a modificare (il primo in aumento e gli altri due in diminuzione) il termine previsto per l'effettivo acquisto da parte dei coltivatori nel caso previsto dall'articolo 17-bis.

Il senatore Grimaldi illustra quindi un suo emendamento sostitutivo, che, non accettato dal relatore nè dal Ministro, è poi respinto dalla Commissione.

Vengono successivamente posti in discussione due emendamenti, proposti rispettivamente dai senatori Veronesi e Militeri, di contenuto analogo e tendenti a porre a carico del coltivatore, che — avvalendosi del

diritto di prelazione — si sottragga all'esecuzione della disdetta data dal proprietario ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, l'obbligo di eseguire il piano di trasformazione previsto dal proprietario ed approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

A tali emendamenti si dichiarano contrari il senatore Gomez D'Ayala, il relatore Carrelli ed il ministro Ferrari Aggradi, che peraltro riconosce la fondatezza della preoccupazione che ha ispirato gli emendamenti stessi. Il senatore Militeri ritira quindi il suo emendamento, mentre, insistendo il senatore Veronesi per la votazione sulla sua proposta, questa viene respinta dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Pugliese per illustrare un emendamento, presentato assieme ai senatori Tortora e Tedeschi, e volto a stabilire, per il coltivatore che intenda acquistare il fondo, l'impegno di accettare il prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale emendamento, accettato dal relatore e dal ministro Ferrari Aggradi, viene approvato dalla Commissione, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista, annunciata dal senatore Conte.

Dopo che il senatore Veronesi ha illustrato un suo emendamento, che successivamente ritira in seguito alle assicurazioni del Ministro, la Commissione approva l'articolo 17-bis; respinge poi una proposta del senatore Conte, tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21,30.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
MACAGGI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Samaritani, ricordando le agitazioni in atto nel settore bracciantile, chiede che sia data la precedenza alla discussione del disegno di legge n. 425, concernente la parificazione ed il miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura.

Il Presidente fa presente l'impegno, già assunto dalla Commissione, di discutere nella seduta odierna i disegni di legge nn. 328 e 221. Assicura comunque che l'esame del disegno di legge n. 425 sarà affrontato senza indugi, nella seduta in corso o in una successiva, a seconda dell'andamento della discussione sui due provvedimenti sopra indicati.

A sua volta, il senatore Caponi rinnova l'invito per una sollecita convocazione del Comitato di studio incaricato dell'esame preliminare dei provvedimenti concernenti miglioramenti alle prestazioni per i tubercolotici: in caso diverso, la sua parte politica chiederebbe l'iscrizione di tali provvedimenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, a termini dell'articolo 32 del Regolamento.

Il senatore Zane, presidente del Comitato di studio, fa presente che il Comitato stesso attende tuttora di conoscere il parere del Ministero del lavoro e del Ministero della sanità circa i provvedimenti in questione. Assicura comunque che convocherà il Comitato nel corso della prossima settimana.

IN SEDE DELIBERANTE

«Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra» (328), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri. (Seguito).

Il sottosegretario Calvi comunica che il Ministro del lavoro, preoccupato per la situazione in atto nel settore dell'occupazione e per le difficoltà che nuove norme in materia di assunzioni obbligatorie recherebbero alle aziende, lo ha incaricato di chiedere alla Commissione un rinvio della discussione del disegno di legge.

Il senatore Simone Gatto osserva che la sfavorevole situazione nel campo dell'occu-

pazione deve ritenersi un fatto congiunturale e limitato alle industrie private, mentre le Amministrazioni statali e locali, oltre che gli Enti pubblici e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, lamentano scarsità di personale. Ritiene pertanto che la Commissione possa dar corso all'approvazione del disegno di legge, disponendo eventualmente un termine dilazionato per le assunzioni obbligatorie da parte delle imprese private.

Anche il senatore Bernardinetti, dopo avere ricordato il lungo *iter* del disegno di legge e l'assenso di massima già espresso dal Governo in ordine alla nuova formulazione, chiede che non si frappongano indugi alla approvazione di un provvedimento che torna a favore di una categoria altamente benemerita.

Il senatore Pasquato invita invece la Commissione a valutare responsabilmente il disegno di legge nei suoi riflessi pratici, prescindendo da considerazioni di natura sentimentale. L'oratore osserva che, in base alle attuali disposizioni di legge, le aziende sono già tenute ad assunzioni obbligatorie per oltre il 15 per cento del personale occupato; ritiene pertanto che, se una doverosa considerazione deve essere accordata alle vedove e agli orfani di guerra, questa possa limitarsi a far rientrare la suddetta categoria tra quelle per cui è previsto il collocamento obbligatorio, senza disporre nuove percentuali.

Il senatore Fiore, dopo avere manifestato la propria contrarietà al rinvio *sine die* del provvedimento, si dichiara preoccupato per il mutato atteggiamento del Governo, che fa presumere un appesantimento del mercato del lavoro: chiede pertanto che la Presidenza della Commissione inviti il Ministro del lavoro ad intervenire ad una prossima seduta per dare notizie sulla consistenza dei licenziamenti in corso e delle riduzioni di orario.

Il senatore Bermani invita la Commissione a non deludere le aspettative dei familiari dei caduti, i quali, dopo il benevolo atteggiamento assunto in precedenza dal Governo nei riguardi del disegno di legge, attendono con ansia l'approvazione del provvedimento.

Parlano ancora il senatore Cesare Angelini — il quale, pur favorevole al disegno di legge, ritiene tuttavia che le assunzioni obbligatorie debbano essere limitate alla prima occupazione — e il senatore Rotta, il quale sostiene l'esigenza di un coordinamento dei benefici a favore dei familiari dei caduti con quelli già disposti per altre categorie.

Infine il relatore, senatore Zane, in considerazione dei motivi addotti dal Governo, suggerisce un emendamento per esonerare singole imprese dall'obbligo di assunzione, in base a richieste motivate da particolari situazioni aziendali. Il relatore propone anche un rinvio a breve termine della discussione del disegno di legge, per consentire un incontro tra Governo e presentatori degli emendamenti, al fine di concordare un testo che consenta di superare gl'inconvenienti prospettati.

Dopo interventi dei senatori Varaldo, Pezzini e Bernardinetti, i quali esprimono il proprio consenso alla proposta del relatore, il sottosegretario Calvi dichiara di aderire all'invito per un approfondito esame del provvedimento in sede tecnica.

La discussione del disegno di legge è quindi rinviata di quindici giorni.

« Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari » (221), d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri. (Seguito).

Dopo brevi interventi del relatore Pezzini e del sottosegretario Calvi, il quale indica in un miliardo e cinquecento milioni l'onere previsto a carico dell'INPS, la Commissione approva il disegno di legge nel seguente nuovo testo: « Art. 1. — Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole: " Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra ", sono aggiunte le seguenti: " sia dirette che indirette ". Art. 2. — Alla lettera b) dell'articolo 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: " non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette " ».

IN SEDE REFERENTE

« Parificazione e miglioramenti dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura » (425), d'iniziativa popolare. (Seguito).

Il relatore, senatore Pezzini — dopo avere osservato che il disegno di legge deve essere riconsiderato in relazione a norme simili già disposte dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge sui patti agrari — afferma che la Commissione non può utilmente procedere nella discussione senza avere preventivamente acquisito il parere della Commissione finanze e tesoro, trattandosi di un provvedimento il cui onere può valutarsi nell'ordine delle centinaia di miliardi.

A sua volta il senatore Pasquato rileva che, con legge già approvata dal Parlamento, il Governo è stato delegato ad emanare un testo unico delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro: ritiene che in quella sede possano più opportunamente essere affermati taluni criteri in tema di malattie professionali dell'agricoltura.

Il sottosegretario Calvi riafferma che il Governo è favorevole ad inquadrare la riforma dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dell'agricoltura nel globale riordinamento di tutto il settore previdenziale.

Infine, dopo brevi interventi dei senatori Rotta, Cesare Angelini, Varaldo e Caponi, il Presidente assicura che solleciterà nuovamente la trasmissione dei pareri da parte delle Commissioni 5^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Igiene e sanità).

Il seguito della discussione quindi è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Divieto della produzione, commercio ed uso di anticrittogamici a base di ditiocarbammati » (53), d'iniziativa dei senatori Audisio ed altri. (Seguito).

Il senatore Simonucci chiede il rinvio della discussione, per l'assenza del primo proponente, senatore Audisio, che desidererebbe presenziare al dibattito.

Alla richiesta di rinvio si associa il senatore Perrino, facendo presente che è in corso di stampa un'importante pubblicazione sull'argomento, dalla quale la Commissione potrebbe trarre utili elementi di giudizio; alla stessa richiesta aderiscono inoltre il Presidente ed il relatore, senatore Samek Lodovici, il quale si riserva di aggiornare con nuovi dati la relazione svolta alcuni mesi fa.

Quindi il senatore Maccarrone propone che la discussione venga ripresa tra un mese, e la sua proposta è accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » (462). (Seguito).

Il senatore Sellitti riassume brevemente le argomentazioni, esposte tempo addietro nella sua relazione, a favore dell'approvazione del disegno di legge, che intende conferire a medici particolarmente competenti l'incarico di coadiuvare i medici provinciali nella vigilanza dei servizi medico-scolastici, il cui funzionamento presenta tuttora dolorose insufficienze.

Prende quindi la parola il senatore Perrino, il quale dichiara di astenersi dalla votazione dubitando che provvedimenti parziali di questo genere possano risolvere il vasto problema della medicina scolastica; l'oratore aggiunge che il compenso previsto per questi sanitari aggiunti gli sembra troppo modesto.

Il senatore Maccarrone ricorda che la discussione del disegno di legge fu rinviata in attesa che il Governo informasse la Commissione sullo stato effettivo dei servizi medico-scolastici nel nostro Paese. L'oratore dichiara poi di giudicare inopportuno che una funzione tanto importante sia affidata a sanitari estranei alla pubblica Amministrazione, che non possono offrire adeguate garanzie di efficienza e di preparazione professionale; preferirebbe perciò che il Ministero della sanità investisse direttamente di tale compito i suoi uffici periferici, potenziandoli col necessario personale.

Il senatore Maccarrone conclude il suo intervento lamentando che il Governo risponda per lo più in modo evasivo ed insufficiente alle richieste di chiarimenti e di informazioni rivoltegli dalla Commissione, il che intralcia il lavoro legislativo ed impedisce ai parlamentari una coscienziosa esplicazione del loro mandato.

Il senatore Caroli sottolinea che il provvedimento tende soltanto a rendere pienamente operante — fissando alcune modalità di applicazione — il decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 264, già in vigore. Su questa impostazione si dichiara d'accordo il sottosegretario Volpe, il quale — riconosciuto lo stato di arretratezza in cui versa parte dell'organizzazione sanitaria italiana — non ritiene tuttavia conveniente attendere le pur necessarie, profonde riforme, per migliorare, nella misura del possibile, il settore della medicina scolastica.

Si passa quindi alla discussione degli articoli. L'articolo 1 è approvato nel testo governativo, dopo che i senatori del Gruppo comunista hanno ritirato un emendamento sostitutivo degli ultimi due commi. Il senatore Maccarrone coglie l'occasione per esortare il Governo a procedere con estrema cautela nel valersi dell'opera di sanitari privati e per chiedere che siano valorizzati gli ufficiali sanitari per il servizio di vigilanza medico-scolastica. Viene anche ritirato un emendamento aggiuntivo del senatore Perrino.

Approvato l'articolo 2 senza emendamenti, il disegno di legge è approvato nel suo

complesso, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 10 luglio 1960, n. 736, per la iscrizione all'Albo dei sanitari italiani residenti all'estero** » (655), approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce brevemente il senatore Caroli, pronunciandosi a favore dell'approvazione del disegno di legge, che risponde alla richiesta di numerosi sanitari italiani, residenti all'estero, affinché sia mantenuta la loro iscrizione all'Albo professionale, dal quale possono oggi essere cancellati in conformità al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il senatore Cassini — a cui si associano i senatori Simonucci e Cremisini — propone un emendamento all'articolo 1, inteso a rendere la formulazione del provvedimento più aderente allo spirito a cui esso è effettivamente informato. Favorevoli al testo originario si dichiarano invece il relatore, i senatori Zonca, Rosati, Samek Lodovici e il sottosegretario Volpe.

Il disegno di legge è infine approvato con l'emendamento predetto, per cui, nell'ultimo comma dell'articolo 1, le parole: « può chiedere il mantenimento dell'iscrizione all'Albo » sono sostituite dalle altre: « può mantenere a sua richiesta l'iscrizione all'Albo ».

« **Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie** » (63), di iniziativa dei senatori Perrino e Caroli. (Seguito).

Il senatore Perrino dichiara di rendersi conto delle perplessità che il suo disegno di legge ha suscitato nella Commissione; avanza quindi una formale proposta sospensiva, in attesa della pubblicazione (annunciata come imminente dal Ministero della sanità) delle tariffe nazionali dei medici e dei farmacisti, da cui forse potranno trarsi utili elementi di valutazione per una ulteriore trattazione del provvedimento.

La proposta sospensiva è quindi approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

11^a (Igiene e sanità)

Giovedì 15 ottobre 1964, ore 12

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma (299-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Giovedì 15 ottobre 1964, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito (682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza (568-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 ottobre 1964, ore 11

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie (703).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie (723).

2. Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) (775) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (768).

4. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (763).

5. Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata (791).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio (204).

2. Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio (264).

3. Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (540).

4. Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza (541).

5. Disciplina dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).

6. Sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55 (554) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Utilizzazione di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista (609) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Deputati SALIZZONI e BERSANI. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano del-

la Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in Ferrara, Corso Porta Po (613) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento (765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 15 ottobre 1964, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati LEONE Raffaele ed altri. — Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione (656) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (652).

3. Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica (536).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati GRILLI Antonio ed altri, TROMANLIO Vittoria ed altri. — Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (696).

3. FORTUNATI ed altri. — Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati (282).

4. MAIER. — Revisione della carriera dei segretari ragionieri economi degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e professionale (368).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MONETI ed altri. — Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili (415).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 15 ottobre 1964, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (518).

2. Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519).

3. COMPAGNONI ed altri. — Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue (281).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. DE LUCA Angelo ed altri. — Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise (39).

2. FIORE ed altri. — Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (316).

3. MARULLO. — Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi pre-

stati presso gli enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato (352).

4. BATTAGLIA. — Estensione della indennità di alloggio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, degli agenti di custodia, alle guardie del Corpo forestale in pensione (359).

5. ZANNINI ed altri. — Concessione di indennizzi agli ex titolari di concessioni

agricole in Cirenaica, perdute per effetto dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ed ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica, che non abbiano ottenuto dopo l'Accordo il materiale godimento e la diretta disponibilità dei loro beni (403).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

Giovedì 15 ottobre 1964, ore 11

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*